

Nomok@non

WEB-JOURNAL

FÜR RECHT

UND RELIGION

FACHARTIKEL

**IL DECRETO DEL DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE DEL
2 LUGLIO 2026**

**Ambito soggettivo della scomunica ed effetti canonici nella
vicenda della Fraternità Sacerdotale San Pio X**

VINCENZO PACILLO

IL DECRETO DEL DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE DEL 2 LUGLIO 2026

Ambito soggettivo della scomunica ed effetti canonici nella vicenda della Fraternità Sacerdotale San Pio X

VINCENZO PACILLO

Sommario: Il contributo esamina l'ambito soggettivo delle scomuniche dichiarate dopo le consacrazioni episcopali del 1° luglio 2026 nella vicenda della Fraternità Sacerdotale San Pio X. La denominazione «Fraternità» è qui impiegata in senso descrittivo per il sodalizio che continua a operare sotto tale nome, nonostante lo scioglimento e la conseguente inesistenza canonica dell'istituto come tale. Distingue la qualificazione ecclesiale generale dall'imputazione penale individuale, ricostruisce natura ed effetti della Nota esplicativa e verifica le conseguenze per chierici, terziari e fedeli. Un'attenzione specifica è dedicata alla permanenza delle facoltà sacramentali e alla supplenza ex c. 144.

Summary: This article examines the personal scope of the excommunications declared after the episcopal consecrations of 1 July 2026 in the context of the Priestly Fraternity of Saint Pius X. The designation "Fraternity" is used descriptively for the group that continues to operate under that name, notwithstanding the dissolution and resulting lack of canonical existence of the institute as such. It distinguishes general ecclesial qualification from individual penal liability, analyses the legal nature and effects of the Explanatory Note, and assesses the position of clerics, Third Order members and lay faithful, with particular attention to sacramental faculties and supplied jurisdiction under c. 144.

1 Il dispositivo del decreto, il suo perimetro soggettivo e l'oggetto esatto della tesi

Il decreto del 2 luglio 2026¹ presenta, a una lettura rigorosamente testuale, un perimetro soggettivo assai più angusto di quanto la sua ricezione mediatica lasci intendere. Il dispositivo dichiarativo colpisce nominativamente sei prelati: il consacrante principale, Mons. Alfonso de Galarreta, dichiarato incorso *ipso facto* nelle pene previste dai cc. 1387 e 1364 § 1 del Codice

¹ *Dicastero per la Dottrina della Fede*, Decreto (2 luglio 2026), Prot. N. 99/2009, in: Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede, B0568, 2 luglio 2026, at: https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_ddf_doc_20260702_decreto-scomunica-fsspx_it.html; Nota esplicativa (2 luglio 2026), at:

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_ddf_doc_20260702_nota-esplicativa-fsspx_it.html. Le presenti considerazioni si riferiscono, per tutto ciò che segue, allo stato degli atti ufficialmente pubblicati: non è escluso che una successiva edizione negli Acta Apostolicae Sedis, o l'eventuale menzione di un'approvazione pontificia in forma specifica, imponga di rivedere talune delle conclusioni qui rassegnate.

riformato; i quattro consacrati (Schreiber, Goldade, Poinset de Sivry, Hanappier), dichiarati incorsi nella scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica; il conconsacrante, Mons. Bernard Fellay, dichiarato incorso nella scomunica ex c. 1364 § 1 in ragione della pubblica adesione all'atto scismatico. Quanto ai chierici e ai fedeli laici della Fraternità, il decreto si limita ad ammonirli «a non aderire allo scisma», avvertendo che, in tal caso, «incorrerebbero» *ipso facto* nella scomunica. Il modo verbale non è un vezzo stilistico: il condizionale segna la differenza, tecnicamente decisiva, tra la declaratoria di una pena già incorsa e il monito circa una pena futura ed eventuale, la cui verifica dipende da un fatto ulteriore — l'adesione — che il decreto non accerta in capo ad alcuno. Il dispositivo, dunque, tocca sei persone fisiche individuate: nessuna scomunica è dichiarata, nel decreto, né per i circa seicento sacerdoti della Fraternità né per i fedeli che ne frequentano le cappelle. Per economia espositiva, nel prosieguo si continuerà a usare la denominazione «Fraternità» per indicare il sodalizio che continua di fatto a presentarsi sotto quel nome: l'uso lessicale non presuppone la permanenza di un soggetto canonico dopo lo scioglimento dell'istituto.

Conviene subito circoscrivere, per prevenire un equivoco che inquinerebbe l'intera analisi, l'oggetto esatto della tesi. Il diritto penale canonico distingue con nettezza tre momenti: l'incorrimiento della pena *latae sententiae*, che si produce *ipso iure* al perfezionarsi del delitto; il suo accertamento, che ne verifica gli elementi oggettivi e soggettivi in capo a un soggetto determinato; la sua declaratoria, atto costitutivo degli effetti aggravati di cui al c. 1331 § 2. Il presente studio non nega — né potrebbe — che altri soggetti, oltre ai sei nominati, possano essere eventualmente incorsi nella censura per scisma, ove ne ricorrano nel singolo tutti gli elementi: sostiene soltanto che il decreto del 2 luglio 2026 non lo accerta né lo dichiara per alcuno di essi, e che la Nota esplicativa non è strumento idoneo a supplire a tale mancanza. La distanza tra le due proposizioni è quella che separa l'incorrimiento *ipso iure* della censura, legato alla perfezione individuale della fattispecie, dal suo accertamento e dalla sua dichiarazione nel foro esterno, necessariamente soggetti alle garanzie proprie dell'ordinamento. Su questa distinzione l'intero studio si regge, e ad essa occorrerà tornare a ogni passaggio.²

La struttura del decreto ricalca fedelmente quella del decreto *Dominus Marcellus Lefebvre* del 1° luglio 1988³, che parimenti dichiarò la censura per i soli protagonisti dell'atto consacratorio, riservando agli aderenti un semplice monito. E come nel 1988 Mons. de Castro Mayer fu attratto nell'orbita sanzionatoria non attraverso la fattispecie della consacrazione senza mandato, bensì attraverso il c. 1364 quale pubblico aderente, così nel 2026 il conconsacrante Fellay è raggiunto dalla sola censura per scisma. Questa simmetria non è casuale e merita di essere valorizzata: essa rivela che lo stesso Dicastero, quando opera in sede propriamente dispositiva, si attiene al principio di personalità della sanzione e alla determinatezza soggettiva del tipo penale; e trova un riscontro puntuale nella dottrina formatasi sul previgente c. 1382, la quale aveva chiarito che la dichiarazione di una censura *latae sententiae* non si esaurisce nella connotazione pubblica della punizione, ma costituisce atto amministrativo singolare da emanarsi e intimarsi (o

² Maris, Niels, The Legal Position of the Christian Faithful Affiliated with the Priestly Fraternity of Saint Pius X since 1 July 2026, in: NomoK@non (2026) 1-26, 17, 26, DOI 10.5282/nomokanon/355, at: <https://doi.org/10.5282/nomokanon/355>. L'A. distingue la qualificazione generale della Nota dalla declaratoria individuale e ne trae la conseguenza che, per i ministri non individualmente dichiarati, gli effetti aggravati del c. 1331 § 2 non possono essere applicati in via generale; ove la censura sia effettivamente incorsa ma non dichiarata, operano soltanto gli effetti del § 1.

³ *Congregazione per i Vescovi*, Decreto Dominus Marcellus Lefebvre (1° luglio 1988), in: AAS 80 (1988) 1495-1498. Il decreto del 1988 seguì il medesimo schema: la scomunica ex c. 1382 (numerazione anteriore) fu dichiarata per il consacrante principale e i quattro consacrati, mentre Mons. Antônio de Castro Mayer fu colpito ex c. 1364 § 1 quale pubblico aderente.

notificarsi) formalmente dal Dicastero competente, sicché — stante l'interpretazione stretta che governa la materia — il semplice richiamo alla norma sanzionatoria vigente non vale dichiarazione, pur potendo assolvere la funzione, tutta pastorale e deterrente, di arginare lo scandalo e prevenire la recidiva. È soltanto nella Nota esplicativa — atto della cui natura giuridica si dirà partitamente al § 3 — che compare la qualificazione generalizzata dei ministri sacri della Fraternità come scismatici soggetti alla scomunica. Ed è significativo che perfino un intervento della redazione di *Vox Canonica*, espressamente favorevole agli atti dicasteriali⁴, contro le letture minimaliste di parte tradizionalista, abbia dovuto concedere *in limine* i due capisaldi della ricostruzione qui proposta: che il decreto ebbe come unico fine la declaratoria nei confronti dei sei Vescovi nominativamente individuati, senza pretesa alcuna verso altri soggetti, e che la Nota esplicativa riveste, sul piano penale, «un valore di avvertimento e non di costituzione o dichiarazione di pena».

Né la continuità con il precedente del 1988, qui assunta a criterio interpretativo, può dirsi indebolita dalla riforma del Libro VI intervenuta nel 2021. In primo luogo, la fattispecie della consacrazione senza mandato è transitata materialmente immutata dal c. 1382 al c. 1387, sicché la prassi e la dottrina formatesi sul primo conservano, secondo il criterio ermeneutico del c. 6 § 2, pieno valore interpretativo del secondo. In secondo luogo, la riforma non ha allentato, ma innalzato lo statuto garantistico del sistema, codificando al c. 1321 § 1 la presunzione di innocenza: una prassi che già sotto il regime anteriore leggeva restrittivamente il perimetro soggettivo della declaratoria vale dunque *a fortiori* sotto un Codice che di quella lettura ha fatto un principio positivo. In terzo luogo — ed è l'argomento dirimente — la continuità non è postulata dall'interprete, ma dichiarata dagli stessi atti del 2026, che si iscrivono espressamente nel solco del decreto del 1988, dell'*Ecclesia Dei* e della Nota del 1996⁵: sicché misurare il 2026 sul metro del 1988 non è operazione esterna al sistema degli atti, ma esecuzione del programma ermeneutico che il Dicastero ha voluto per sé.

Occorre infine chiarire un limite metodologico che accompagnerà l'intera analisi. La tesi qui sostenuta non richiede di formulare alcun giudizio sulla situazione ecclesiologica complessiva della Fraternità, né di negare che singoli suoi membri possano avere posto o pongano in essere condotte penalmente rilevanti. Richiede soltanto di mantenere distinti tre piani che la peculiarità del caso tende a sovrapporre: la qualificazione oggettiva della situazione ecclesiale di un gruppo; il valore probatorio che l'appartenenza a quel gruppo può assumere rispetto alla condotta del singolo; l'imputazione a quest'ultimo di un delitto canonico e della relativa pena. Che il primo possa illuminare il secondo non significa che entrambi possano sostituire il terzo.

2 Il c. 1387 come delitto proprio a soggetto attivo qualificato

La prima fattispecie applicata, quella del c. 1387 (già c. 1382 nella numerazione anteriore alla riforma del Libro VI), è un delitto proprio a struttura binaria: soggetti attivi sono esclusivamente il Vescovo che consacra senza mandato pontificio e colui che da lui riceve la consacrazione. La

⁴ *Redazione di Vox Canonica*, Vizi inesistenti, scomuniche reali: risposta alle obiezioni sulle recenti scomuniche ai Vescovi lefebvriani, in: *Vox Canonica*, luglio 2026, 2-3, ove si concede che il decreto ebbe come unico fine la declaratoria verso i sei Vescovi nominati e che la Nota riveste, sul piano penale, «un valore di avvertimento e non di costituzione o dichiarazione di pena».

⁵ *Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*, Nota esplicativa sulla scomunica per scisma in cui incorrono gli aderenti al movimento del Vescovo Marcel Lefebvre (24 agosto 1996), in: *Communicationes* 29 (1997) 239-243, nn. 5-7.

lettera del canone non contempla terzi, e il c. 18, imponendo l'interpretazione stretta delle leggi penali, preclude ogni estensione del tipo a soggetti diversi da quelli nominati. Né soccorre la disciplina del concorso: il c. 1329 § 2 ammette che i complici non nominati dalla legge incorrano nella pena *latae sententiae* soltanto quando, senza la loro opera, il delitto non sarebbe stato commesso — condizione che manifestamente non ricorre né per i sacerdoti assistenti alla liturgia, né per i fedeli presenti, né, a rigore, per lo stesso conconsacrante, la cui cooperazione non è *condicio sine qua non* della validità né dell'esistenza dell'atto.

Il punto, va riconosciuto con onestà, è il solo su cui la fattispecie abbia conosciuto una torsione estensiva. La *Declaratio de recte applicando can. 1382* del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, del 6 giugno 2011⁶, accogliendo la tesi che era stata di una minoranza dottrinale contro l'orientamento maggioritario fondato sull'interpretazione stretta, equiparò i Vescovi conconsacranti al consacrante principale argomentando dal diritto sacramentale: dopo la costituzione *Episcopalis consecrationis* di Pio XII, i presuli che affiancano il consacrante non sono «assistenti», ma ministri a pieno titolo del segno consacratorio, coautori dell'imposizione delle mani e della preghiera di ordinazione⁷. Ma quand'anche si voglia tenere ferma quella lettura — la cui sopravvivenza alla riforma del 2021 non è pacifica, e che comunque muoveva dal dato sacramentale della ministerialità, non da una logica di responsabilità collettiva —, essa segna il confine estremo, non il superamento, della determinatezza soggettiva del tipo: l'estensione si arresta a chi pone il segno consacratorio e conferma *a contrario* che oltre quella soglia — sacerdoti assistenti, fedeli presenti, membri dell'istituto — il c. 1387 non ha alcuna presa. Che poi il Dicastero, nel 2026, abbia collocato il conconsacrante Fellay sotto il diverso titolo del c. 1364, anziché avvalersi della *Declaratio*, è dato che si presta a più letture — fedeltà allo schema del 1988 o scelta di non fare applicazione della *Declaratio* del 2011 —, ma che, quale che ne sia la ragione, corrobora la tesi qui difesa: lo stesso organo autore del decreto ha maneggiato la fattispecie propria con il rigore del *numerus clausus*. Né va taciuto che la medesima *Declaratio*, al n. 4, prescrive che ciascun soggetto coinvolto in una consacrazione senza mandato «va considerato singolarmente e secondo le proprie circostanze personali» ai fini dell'incorrimento nella censura: sicché perfino l'atto che ha segnato la massima espansione soggettiva della fattispecie consegna all'interprete un principio di rigorosa individualizzazione, incompatibile con ogni scomunica di categoria. Il tipo penale della consacrazione senza mandato, insomma, esaurisce la propria forza sanzionatoria sui protagonisti diretti dell'atto: ogni discorso sull'estensione della scomunica ai membri della Fraternità deve necessariamente transitare per l'altra fattispecie, quella dello scisma. Si pensi, in via esemplificativa, al sacerdote che svolga funzioni cerimoniali senza imporre le mani né pronunciare la preghiera consacratoria, al superiore che abbia predisposto il luogo o la logistica, o al fedele che abbia messo a disposizione la struttura: tali condotte possono assumere rilievo fattuale o probatorio, ma non trasformano i

⁶ Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, *Declaratio de recte applicando can. 1382* CIC (6 giugno 2011), in: *Communicationes* 43 (2011) 30-33, n. 4. Per l'orientamento maggioritario contrario all'estensione (Borras, Calabrese, De Paolis, Migliavacca, Perlasca, Urru) e per la tesi minoritaria favorevole (Depasquale, Cito, Pighin), poi accolta dalla *Declaratio* del 2011, v. *Pighin*, *Le ordinazioni episcopali* (nota 7), 417-418.

⁷ Pio XII, cost. ap. *Episcopalis consecrationis* (30 novembre 1944), in: *AAS* 37 (1945) 131. Sull'intera vicenda dottrinale — validità presuntiva dell'ordinazione conferita senza mandato, che la pena colpisce nell'illiceità e non nella validità (410-412); mancata dichiarazione della censura in capo al co-consacrante nel 1988, quale prassi contraria all'estensione (418); orientamento maggioritario contrario all'estensione (Borras, Calabrese, De Paolis, Migliavacca, Perlasca, Urru) e tesi minoritaria favorevole (Depasquale, Cito, Pighin), poi accolta dalla *Declaratio* del 2011 (417-418) — cfr. *Pighin*, *Bruno Fabio*, *Le ordinazioni episcopali senza mandato pontificio e le loro conseguenze canoniche*, in: *Ius Ecclesiae* 24 (2012) 401-420.

loro autori in soggetti attivi del c. 1387. Per i complici non nominati dalla legge, l'eventuale estensione della pena latae sententiae passa esclusivamente attraverso il c. 1329 § 2 e richiede, tra l'altro, che senza la loro opera il delitto non sarebbe stato commesso; fuori da tale ipotesi, resta soltanto l'eventuale rilievo di altre fattispecie, sempre da accertare individualmente.

Questa conclusione non presuppone una trasposizione integrale nell'ordinamento canonico del modello secolare di legalità penale. La permanenza del c. 1399 dimostra che il sistema canonico conserva una peculiare elasticità anche in materia sanzionatoria. Ma quella disposizione presuppone pur sempre una violazione esterna individualmente riferibile: non consente di trasformare l'appartenenza in condotta delittuosa, di presumere l'elemento intenzionale dello scisma o di eludere le regole sull'imputabilità e sulla declaratoria. L'elasticità del sistema riguarda la risposta a un illecito accertato; non autorizza a costruire una colpevolezza di categoria.⁸

3 La natura giuridica della Nota esplicativa

Prima di scendere alla sostanza della fattispecie scismatica occorre affrontare la questione pregiudiziale dalla quale l'intera vicenda dipende: quale sia la natura giuridica della Nota esplicativa. Si potrebbe obiettare, contro la lettura qui proposta, che la qualificazione di un atto non dipende dal titolo che porta, ma dal contenuto che reca; e che nulla vieterebbe di leggere nella Nota, al di là del *nomen* modesto, un esercizio della potestà esecutiva del Dicastero, dichiarativo della situazione canonica dei ministri della Fraternità. L'obiezione è seria e va presa sul serio: ma è conducendola fino in fondo — interrogando cioè il contenuto dell'atto alla luce della tipologia che il Libro I del Codice appresta per gli atti dell'amministrazione ecclesiastica — che essa si rovescia nel suo contrario.

Il Libro I del Codice tipizza, in materia, le principali figure attraverso le quali l'amministrazione ecclesiastica produce effetti giuridici generali o singolari. Vi è il decreto singolare (cc. 48-58), provvedimento dato per un caso particolare a persone determinate: esso è assoggettato a garanzie di istruttoria, forma, motivazione e intimazione, la cui inosservanza incide, secondo la natura del requisito violato, sulla legittimità, sulla validità o sull'efficacia del provvedimento⁹. Vi è il decreto generale legislativo (c. 29), vera legge, che nell'assetto della Curia romana esige la specifica approvazione pontificia, non potendo i Dicasteri emanare leggi né decreti generali con forza di legge senza mandato del Papa; vi sono i decreti generali esecutivi e le istruzioni (cc. 31-34), che determinano le modalità applicative delle leggi, obbligano coloro cui spetta darvi esecuzione e sono radicalmente incapaci di derogare alla legge, cadendo nel nulla le disposizioni con essa contrastanti; vi è infine l'interpretazione autentica (c. 16 § 1), riservata al legislatore e a chi ne abbia ricevuto la potestà, che nell'attuale costituzione della Curia appartiene al Dicastero per i Testi Legislativi, non a quello per la Dottrina della Fede.

Su quest'ultima figura conviene indugiare, ché è la sola sotto la quale la Nota potrebbe aspirare a un'efficacia normativa. Ma anche a volerla leggere come interpretazione autentica dei canoni

⁸ Boni, *Geraldina*, La certezza del diritto nell'ordinamento canonico tra straordinaria plasticità e rischio di abusi: considerazioni alla luce delle recenti evoluzioni della normativa ecclesiale, in: *Banfi, Antonio* (a cura di), *Certezza e incertezza delle regole. Un dialogo interdisciplinare*, Bologna 2025, 209-265, 228-230 (permanenza del c. 1399 e peculiarità della legalità penale canonica).

⁹ Zuanazzi, *Ilaria*, *Praesis ut prosis. La funzione amministrativa nella diakonía della Chiesa*, Napoli 2005, 486-503, 509-521, 556-568, 592-609, qui 517-521, 592-609 (garanzie di istruttoria, forma, motivazione e intimazione). Trattandosi di opera del 2005, è impiegata per la costruzione dogmatica, aggiornando la disciplina della Curia a *Praedicate Evangelium* e al regolamento vigente.

sullo scisma, tre ostacoli la fermano. Il primo è di competenza: l'interpretazione autentica *per modum legis* è riservata al legislatore e all'organo che ne ha ricevuto la potestà — nell'attuale assetto, il Dicastero per i Testi Legislativi —, non al Dicastero per la Dottrina della Fede. Nell'assetto successivo a *Praedicate Evangelium*, inoltre, anche l'organo competente non potrebbe attribuire a un proprio intervento interpretativo forza di legge senza la specifica approvazione del Romano Pontefice richiesta per gli atti dicasteriali con forza legislativa (art. 30). Il secondo è di natura: l'interpretazione che non si limiti a dichiarare un senso già contenuto nella legge, ma ne estenda la portata, ha essa stessa forza di legge e ne condivide il regime, esigendo promulgazione e *vacatio*; e qualificare come scismatici, con effetto costitutivo, categorie che il tenore dei cc. 751 e 1364 non raggiunge sarebbe estensione, non dichiarazione. E proprio perché estensiva — dunque equiparata, quanto agli effetti, a una nuova legge — una simile interpretazione non potrebbe retroagire: il c. 16 § 2 nega effetto retroattivo all'interpretazione autentica che restringa o estenda la legge oppure spieghi una legge dubbia. Il terzo è di funzione: l'interpretazione autentica presuppone un dubbio di diritto oggettivo da sciogliere, non la volontà di sussumere fatti nuovi sotto la norma. Sotto ogni riguardo, dunque, la via dell'interpretazione autentica resta preclusa, e con essa l'ultima porta per cui la Nota potrebbe accedere al rango di norma.

Resta, come ipotesi da prendere nella sua massima consistenza, quella dell'atto amministrativo generale atipico. Va concesso, con la dottrina più avvertita, che le figure nominate dal Codice non esauriscono gli atti amministrativi generali, e che il *nomen* e la forma documentale non ne determinano da soli la natura, la quale dipende dal contenuto e dalla forza giuridica¹⁰. La ricostruzione più resistente che l'avversario possa opporre è dunque questa: la Nota può ben essere un atto amministrativo generale atipico, emanato nell'esercizio della potestà esecutiva del Dicastero; come tale, può offrire un'autorevole qualificazione ecclesiale generale, orientare l'attività degli organi e attribuire un forte valore indiziario all'appartenenza o al ministero nella Fraternità. Questa concessione non va elusa, ma accolta: essa riconosce la categoria più favorevole al Dicastero. Se ne dimostra, tuttavia, che neppure quella produce l'effetto penale contestato. Proprio perché amministrativa, infatti, la Nota rimane subordinata alla legge che applica e non può trasformare una fattispecie penale individuale in un illecito di *status*, derogare ai cc. 18, 1321 e 1364, né produrre una declaratoria personale di censura. Quest'ultima richiederebbe un atto singolare riferito a persone o situazioni determinate, dotato di portata circoscritta e forza obbligatoria personale¹¹: esattamente i caratteri individuati da Zuanazzi (pp. 517-521) e che alla Nota, per sua stessa struttura, difettano.

Non si tratta, in ciò, di trasferire meccanicamente nell'ordinamento ecclesiale un modello statuale di separazione dei poteri. È la stessa dottrina amministrativistica canonica a ricavare dai cc. 33 § 1, 34 § 2 e 38 il principio secondo cui l'amministrazione deve agire secondo la legge e nell'ambito da questa previamente determinato. La discrezionalità dell'autorità ecclesiastica

¹⁰ Zuanazzi, *Praesis ut prosis* (nota 9), 499-500 (la natura dell'atto dipende dal contenuto e dalla forza giuridica, non dalla denominazione) e 488-503, 556-561 (le figure tipiche non esauriscono gli atti amministrativi generali).

¹¹ Zuanazzi, *Praesis ut prosis* (nota 9), 517-521 (il decreto singolare riguarda soggetti o situazioni determinate ed esplica forza obbligatoria personale).

rimane ampia, ma si esercita entro i limiti legali e per una causa razionale; non abilita l'atto esecutivo a modificare la fattispecie sostanziale che dovrebbe applicare.¹²

Il c. 38, pur collocato nella disciplina degli atti amministrativi singolari, esprime in forma particolarmente netta il principio: l'atto amministrativo resta privo di effetto in quanto contrario alla legge o lesivo di un diritto acquisito, salvo clausola derogatoria espressa apposta dall'autorità competente. Nel caso in esame non risultano né la clausola derogatoria né, in difetto di approvazione pontificia specifica, una competenza dicasteriale a derogare al diritto penale universale.¹³

La prassi normativa dello stesso Dicastero offre un utile termine di controllo. Le Norme sui delitti riservati del 2021, che incidevano sulla disciplina sostanziale e processuale e ricomprendevano espressamente eresia, apostasia e scisma, furono approvate dal Romano Pontefice mediante rescritto, pubblicate come testo normativo e accompagnate da una data di entrata in vigore. Gentile sottolinea, inoltre, che la riserva al Dicastero concerne anzitutto la competenza a giudicare e a comminare sanzioni; Cito descrive il rescritto pontificio quale titolo formale dell'aggiornamento normativo. Il raffronto non dimostra che ogni atto dicasteriale debba assumere quella veste; dimostra però che una Nota illustrativa non può essere tacitamente equiparata a un intervento normativo approvato dal Pontefice quando da tale equiparazione si pretendano effetti derogatori, penali o sacramentali.¹⁴

Se ne può trarre la proposizione centrale del presente paragrafo. Anche ammettendo che la Nota costituisca un atto amministrativo generale atipico di natura ricognitiva, estimativa e direttiva, la sua portata resta subordinata alla legge che applica. Essa può esprimere un'autorevole qualificazione generale della situazione ecclesiale e offrire criteri per il successivo accertamento; non può tuttavia sostituirsi all'atto singolare richiesto per riferire a persone determinate la violazione esterna, l'imputabilità e l'incorrimento nella censura. In altri termini: la Nota può essere qualificata come atto amministrativo generale di indirizzo, dotato di autorevolezza istituzionale e capace di orientare la qualificazione giuridica delle condotte; tale efficacia non equivale però alla dichiarazione nel foro esterno dell'incorrimento della pena da parte di soggetti individualmente indeterminati.

Le figure tipiche, del resto, confermano ciascuna il medesimo esito, sicché la Nota non rientra in alcuna di esse senza che la collocazione ne dissolva la pretesa efficacia penale. Se la si legge come decreto singolare, la denominazione di «Nota» non sarebbe di per sé impeditiva: anche una comunicazione in forma di lettera può costituire sostanzialmente un atto amministrativo,

¹² Sciacca, *Giuseppe*, Principio di legalità e ordinamento canonico e suoi riflessi nel diritto penale, in: *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 11 (2019) 1-17, 6-8 (subordinazione dell'attività amministrativa alla legge, limiti della discrezionalità ed esclusione dell'arbitrio).

¹³ Baura, *Eduardo*, Atto amministrativo e limitazione dei diritti, in: *Arrieta, Juan Ignacio* (a cura di), *Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa*, Venezia 2008, 187-213, §§ 2.a-b: il c. 38 dispone che l'atto amministrativo «effectu caret quatenus ius quaesitum laedit aut legi consuetudinive probatae contrarium est, nisi auctoritas competens expresse clausulam derogatoriam addiderit» (subordinazione dell'atto alla legge, tutela dei diritti acquisiti, necessità della clausola derogatoria espressa); il c. 36, in forza del principio pro libertate, impone l'interpretazione stretta degli atti amministrativi concernenti pene o restrizioni di diritti.

¹⁴ Gentile, *Claudio*, Le nuove Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Prime considerazioni, in: *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 5 (2022) 33-63, 33-38; Cito, *Davide*, Le nuove «Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede». Prime riflessioni, in: *Ius Ecclesiae* 34 (2022) 321-338, 321-324. I due contributi assumono quale dato formale dell'innovazione normativa l'approvazione pontificia mediante rescritto e la pubblicazione delle Norme; Gentile precisa altresì il contenuto processuale della riserva in favore del Dicastero.

qualora il suo contenuto e le sue conseguenze giuridiche siano quelli di una decisione¹⁵. Le mancano tuttavia i requisiti funzionali che qui assumono rilievo: non riferisce a ciascun destinatario determinato una specifica violazione esterna, non ne accerta l'imputabilità e non gli intima una decisione personale circa l'incorrimento nella censura. L'assenza di istruttoria e motivazione non opera isolatamente come causa di nullità, ma conferma che non si è svolto l'iter proprio di una declaratoria penale individuale. Né varrebbe replicare che i ministri della Fraternità costituiscono pur sempre una classe determinabile: la generica individuabilità sociologica di una categoria non equivale alla determinazione del destinatario propria dell'atto singolare, che presuppone l'imputazione a ciascuno di una condotta e l'intimazione di una decisione dotata di forza obbligatoria individuale. Del resto, i cc. 36 § 2 e 52 vietano di estendere l'atto singolare oltre i casi e le persone cui esso è diretto. Se la si legge come atto normativo generale — un decreto che qualifichi come scismatici, con effetto vincolante *erga omnes*, tutti i ministri della Fraternità —, avrebbe dovuto rivestirne la forma, recare la specifica approvazione pontificia — di cui il testo pubblicato non fa menzione — ed essere promulgata secondo i cc. 7 e 8 § 1, che per le leggi universali esigono l'edizione negli *Acta Apostolicae Sedis* in assenza di un diverso modo di promulgazione stabilito per il caso particolare, e il decorso della *vacatio legis*: requisiti che la diffusione attraverso il bollettino della Sala Stampa non integra. Se la si legge come istruzione o atto esecutivo, essa obbliga gli organi dell'esecuzione entro i limiti della legge, e non può né estendere fattispecie penali né caducare concessioni di rango superiore, valendo per essa il limite del c. 34 § 2. Se infine la si legge — come il suo stesso titolo suggerisce e come la dottrina ad essa favorevole concede — quale atto meramente dichiarativo-illustrativo, essa vale quanto vale la legge che illustra: e la legge, come si è visto e come si vedrà, richiede per lo scisma l'accertamento individuale del dolo. In ogni corno del dilemma l'esito è identico: la Nota può ammonire, orientare, qualificare in via generale e pastorale; non può dichiarare pene in capo ad alcuno. La distinzione decisiva non corre tra atti solenni e atti modesti, ma tra dichiarazione e provvedimento: e un testo che non individua soggetti, non accerta fatti e non dispone effetti sta, qualunque cosa dica di sé, dall'una parte e non dall'altra della linea.

L'identificazione dell'autore, del tipo, del rango e delle modalità di pubblicazione o intimazione richieste secondo la natura dell'atto non risponde, pertanto, a un'esigenza nominalistica. Tali elementi formali incorporano esigenze di giustizia sostanziale: consentono ai destinatari di conoscere la disciplina vigente e di verificare se l'autorità abbia agito entro la propria competenza. L'incertezza sulla forma assume rilievo particolarmente grave quando dall'atto si pretendano di ricavare effetti penali o sacramentali.¹⁶

Niente di quanto precede intende, beninteso, negare alla Nota il peculiare peso istituzionale derivante dalla provenienza dal Dicastero competente¹⁷, né la sua attitudine a orientare autorevolmente la qualificazione ecclesiale e dottrinale della vicenda. Altro, tuttavia, è l'autorevolezza della qualificazione generale di una situazione ecclesiale; altro l'efficacia giuridica

¹⁵ Pérez-Madrid, Francisca, El acto administrativo canónico. Los principios de certeza y de defensa de los administrados, in: Il diritto ecclesiastico 3-4 (2011) 499-519, 506-507 (l'atto amministrativo singolare è «referido a una situación particular, a una o varias personas determinadas», e per la sua singolarità non si estende oltre i casi cui si dirige: cc. 36 § 2 e 52) e 514-515 (un atto amministrativo emesso in forma di lettera non cessa per ciò di essere tale, e diviene efficace uscendo dalla sfera del suo autore ed entrando, mediante notificazione, in quella del destinatario).

¹⁶ Boni, La certezza del diritto (nota 8), 238-242, sulla rilevanza sostanziale della tecnica normativa, della conoscibilità dell'atto, della competenza e delle garanzie dei destinatari.

¹⁷ Francesco, cost. ap. Praedicate Evangelium (19 marzo 2022), artt. 30-31 (limiti normativi e peso decisionale dei Dicasteri nelle materie di competenza).

necessaria per dichiarare nel foro esterno l'incorrimento di una pena in capo a soggetti determinati. È soltanto questa seconda efficacia che qui si contesta.

Un'ultima verifica consolida l'esito, e muove dal rapporto tra i due testi coevi. Il decreto ammonisce al condizionale; la Nota qualifica all'indicativo presente, lo stesso giorno e con le medesime firme. Quand'anche si volesse ravvisare in ciò un vero conflitto, esso andrebbe risolto secondo le convergenti regole dell'interpretazione stretta delle leggi penali e limitative dei diritti e degli atti amministrativi concernenti pene o restrizioni di diritti (cc. 18 e 36 § 1): tra due letture di testi afflittivi coevi prevale la meno gravosa, sicché il condizionale del decreto — atto dispositivo — prevale sull'indicativo della Nota — atto illustrativo —, e nessuna operazione ermeneutica può trasformare retroattivamente un avvertimento in un verdetto. La dottrina favorevole agli atti nega, per vero, che il conflitto sussista, leggendo nel decreto il monito rivolto a chi non abbia ancora aderito e nella Nota la descrizione degli aderenti attuali: ma questa armonizzazione, se salva la coerenza dei testi, ne conferma la portata, giacché consegna la posizione degli «aderenti attuali» a una descrizione che, per tutto quanto precede, è priva di efficacia dichiarativa.

In questo quadro acquista il suo peso esatto anche il rilievo — che, formulato isolatamente, resterebbe un mero argomento *e silentio* — dell'assenza di ogni menzione di approvazione pontificia. Secondo la disciplina e la prassi della Curia, l'atto dicasteriale approvato in forma specifica è imputato al Romano Pontefice e ne condivide la forza, potendo perciò derogare anche ad atti pontifici anteriori; l'atto approvato in forma comune, o non approvato affatto, resta atto del Dicastero, inidoneo a incidere su disposizioni di rango superiore. La prassi curiale, va riconosciuto, non è sempre stata lineare, e in passato l'approvazione specifica è stata talvolta implicita, formulata impropriamente o attestata posteriormente¹⁸. Tale incertezza storica non pesa più, tuttavia, sull'argomento qui svolto, giacché il diritto vigente ha formalizzato ciò che nella prassi anteriore era malfermo. La circostanza che il documento possa essere stato presentato al Romano Pontefice secondo la procedura ordinaria prevista per i documenti dicasteriali non equivale ad approvazione in forma specifica. Il vigente Regolamento generale della Curia romana prescrive infatti che, affinché questa consti, debba essere espressamente apposta la formula «*in forma specifica approbavit*»¹⁹; e tale formula non compare negli atti pubblicati. Dal testo ufficialmente diffuso non risultano, dunque, né un mandato legislativo né la formula dell'approvazione in forma specifica idonea a imputare la disposizione al Romano Pontefice. Ne consegue che alla Nota non può essere attribuita, sulla base di una supposta approvazione pontificia non manifestata nel documento, un'efficacia derogatoria superiore a quella propria dell'atto dicasteriale — con tutte le conseguenze che se ne trarranno al § 8 in punto di concessioni pontificie.

¹⁸ Zuanazzi, *Praesis ut prosis* (nota 9), 509-516 (potestà ordinariamente esecutiva dei Dicasteri; prassi curiale non lineare quanto all'approvazione specifica, talora implicita, impropriamente formulata o attestata posteriormente).

¹⁹ Francesco, *Praedicate Evangelium* (nota 17), art. 30; Leone XIV, Regolamento generale della Curia romana (24 novembre 2025), artt. 30 § 2 (divieto per le Istituzioni curiali di emanare leggi e decreti generali ex c. 29 o di derogare al diritto stabilito dal Romano Pontefice senza la Sua specifica approvazione), 31 § 4 (l'approvazione consta solo se si dice esplicitamente che il Romano Pontefice «in forma specifica approbavit») e 37 § 6 (la presentazione ordinaria dei documenti dicasteriali al Pontefice non equivale ad approvazione in forma specifica).

4 Lo scisma come delitto individuale e la componente intenzionale della *detrectatio*

Sgomberato il terreno dalla questione formale, si può scendere alla sostanza, dove l'impianto della Nota mostra il suo punto più esposto. Lo scisma, ex c. 751, consiste nel rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti: fattispecie che postula, oltre all'elemento oggettivo di un comportamento esterno di distacco, l'*animus schismaticus*, ossia la volontà cosciente e deliberata di sottrarsi all'autorità del Papa. Che tale volontà non possa desumersi dal mero atto di disobbedienza, per grave che sia, è confermato dallo stesso sistema del Libro VI, che tipizza separatamente la disobbedienza al legittimo precetto o divieto (c. 1371 § 1) e lo scisma (c. 1364): la prima presuppone il riconoscimento dell'autorità cui non si obbedisce, il secondo ne postula il ripudio. Ciò non significa che una disobbedienza reiterata, qualificata e istituzionalizzata non possa assumere valore sintomatico del rifiuto della soggezione richiesto dal c. 751: in determinate circostanze può certamente assumerlo. Significa, più precisamente, che la disobbedienza non si converte per ciò solo in scisma, finché dagli elementi del caso concreto non sia possibile inferire quel rifiuto dell'autorità che distingue la seconda fattispecie dalla prima.

La consacrazione compiuta contro il divieto pontificio costituisce certamente una disobbedienza gravissima; perché essa integri anche lo scisma occorre tuttavia accertare che il rifiuto del singolo comando manifesti la volontà di sottrarre stabilmente una sfera di azione ecclesiale all'effettivo esercizio della giurisdizione pontificia. Non è richiesta la negazione dottrinale del Primato, ma non basta neppure la violazione, per quanto grave, di un suo concreto esercizio. È in questo spazio che le reiterate professioni di fedeltà al Romano Pontefice provenienti dal sodalizio, e la preghiera *una cum*, rilevano: non come prova assoluta dell'assenza di scisma, ma come elementi che impediscono di considerare l'*animus* un postulato e lo restituiscono al suo statuto di oggetto di prova. Peraltro, non sono mancati, anche da parte di autorevoli esponenti della Curia romana, pronunciamenti contrari o comunque cauti rispetto alla qualificazione della Fraternità come scisma in senso formale²⁰.

Il dato acquista ulteriore rilievo nella prospettiva storico-sistemica. Il Codice del 1917, al c. 2200 § 2, stabiliva che, posta la violazione esterna della legge, il dolo si presumesse nel foro esterno *donec contrarium probetur*. Una simile presunzione non è stata riprodotta dal Codice del 1983: il vigente c. 1321 § 4 presume, posta la violazione esterna, non il dolo ma la più generale imputabilità, e lo fa attraverso la clausola assai meno rigida *nisi aliud appareat*. Il passaggio non è terminologico: esso impedisce di ricavare dalla mera exteriorità della condotta quella volontà qualificata di recedere dalla comunione che il c. 751 incorpora nella nozione stessa di scisma. Va inteso, peraltro, nel suo esatto rigore: la clausola *nisi aliud appareat* non prova di per sé l'assenza del dolo, ma vieta soltanto che la presunzione di imputabilità operi meccanicamente non appena emergano elementi di segno contrario. L'abbandono della presunzione legale di dolo non

²⁰ Castrillón Hoyos, Darío, presa di posizione del 2005, che nega alla Fraternità il carattere di scisma in senso formale; Benedetto XVI, Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica riguardo alla remissione della scomunica dei quattro Vescovi consacrati dall'Arcivescovo Lefebvre (10 marzo 2009), che, rimettendo le censure, tiene distinto il piano disciplinare da quello dottrinale; Müller, Gerhard Ludwig, intervista al Corriere della Sera del 22 dicembre 2013, che, pur affermando una separazione oggettiva, riconosce l'oscurità del termine «scisma» applicato al caso. Va peraltro dato atto che la Nota esplicativa del 1996, al n. 3, riteneva «tutto il movimento lefebvriano» da considerarsi scismatico: la tensione tra quella qualificazione e i successivi atti istituzionali costituisce essa stessa parte del problema qui discusso.

impedisce, evidentemente, che il dolo sia provato per inferenza da comportamenti esterni univoci e convergenti; impedisce però di sostituire tale inferenza probatoria, necessariamente riferita alla concreta posizione del singolo, con una presunzione fondata sulla sua mera appartenenza a una categoria. Se il legislatore ha rinunciato alla presunzione generale di dolo, tanto meno può l'interprete ricostituirla, per una categoria determinata di fedeli, sotto forma di presunzione di *animus schismaticus* derivante dall'appartenenza.

Vi è di più, e tocca il cuore logico della questione. Nel delitto di scisma, la «violazione esterna» dalla quale il c. 1321 § 4 consente di presumere l'imputabilità non può essere identificata con il mero dato dell'appartenenza. Occorre previamente individuare una condotta esterna riconducibile alla *detrectatio subiectionis* o al rifiuto della comunione richiesti dal c. 751. Diversamente, il ragionamento diventerebbe circolare: l'appartenenza verrebbe assunta come prova della violazione esterna e quest'ultima, una volta postulata, farebbe presumere l'imputabilità che dovrebbe trasformare la stessa appartenenza in delitto. La presunzione del c. 1321 § 4 opera, cioè, soltanto dopo che sia stata posta la violazione esterna; non può essere adoperata per dimostrare proprio quella violazione. E la linea che dal 1917 conduce al 1983, e con la novella del 2021 alla presunzione di innocenza scolpita nel c. 1321 § 1, non va letta come sviluppo meccanico di norme perfettamente sovrapponibili — ché esse operano su piani distinti —, bensì come progressivo rafforzamento dell'esigenza di individualizzazione della responsabilità penale, nella quale la tesi qui difesa trova il proprio presupposto sistematico.

La presunzione di innocenza non neutralizza, dunque, la presunzione di imputabilità del c. 1321 § 4, ma ne impedisce l'impiego quale scorciatoia per affermare la commissione stessa del delitto o il suo elemento intenzionale. Astigueta, illustrando i lavori di riforma, osserva che la collocazione della presunzione di innocenza nel primo paragrafo intende affermare l'innocenza della persona prima ancora che possa parlarsi di delitto, mentre la distinta presunzione di imputabilità è stata consapevolmente conservata. L'una non cancella l'altra: ne delimita il corretto ordine logico.²¹

Il delitto di cui al c. 1364 § 1 richiede dunque, accanto all'elemento oggettivo, una volontà qualificata diretta al rifiuto della soggezione o della comunione: che la si chiami dolo specifico, o dolo generico arricchito dall'*animus* che il c. 751 racchiude nella nozione stessa di *detrectatio*, poco muta, ché in entrambe le ricostruzioni la mera disobbedienza esterna non basta a integrarlo. Esso si commette — e la relativa censura *latae sententiae* si incorre — persona per persona, atto per atto, mai per appartenenza corporativa. Non occorre, ai fini del presente studio, prendere partito sulla fondatezza della qualificazione scismatica dell'atto consacratorio in capo ai suoi autori, che il decreto risolve in via dichiarativa per i soli sei: basta rilevare che quella qualificazione, mutuata dall'*Ecclesia Dei* del 1988, può al più fondare il giudizio su costoro; non può trasformare l'incardinazione nella Fraternità, o la militanza al suo interno, in un delitto permanente di gruppo.²²

²¹ Astigueta, Damián G., Una prima lettura del nuovo Libro VI del Codice come strumento della carità pastorale, in: Periodica 110 (2021) 351-384, 360-361 (distinzione tra presunzione di innocenza e presunzione di imputabilità e significato sistematico della collocazione del c. 1321 § 1).

²² Maris, Legal Position (nota 2), 11-12, 25-26: l'A. distingue la posizione canonica generale della Fraternità dalla responsabilità penale dei singoli, rileva che il Codice del 1983 non contempla sanzioni collettive e afferma che la mera affiliazione non costituisce, di per sé, base sufficiente per l'imputazione penale, che resta subordinata all'accertamento individuale della violazione esterna e dell'imputabilità.

La conclusione non è soltanto esegetica, ma discende dalla struttura stessa della pena canonica quale la riflessione sistematica più avvertita l'ha ricostruita: la pena è intervento dell'autorità sul patrimonio giuridico del singolo fedele, risposta a un atto che ne ha oscurato il valore di segno sacramentale, e per ciò stesso «ha carattere personale e non di gruppo o comunitario»²³, giacché la responsabilità è sempre personale; e la scomunica, in quanto censura, trova la propria congruenza nei delitti — eresia, apostasia, scisma — nei quali l'intenzione dell'imputato di allontanarsi dal corpo ecclesiale costituisce il nucleo qualificante della gravità, sicché applicazione e remissione della pena ruotano attorno alla contumacia e al pentimento del singolo delinquente. Una scomunica «di *status*», riferita a un *genus* di soggetti indeterminati, non è dunque soltanto priva di base testuale: entra in tensione insanabile con la struttura personale e medicinale della censura, perché una pena che non possa registrare né la contumacia né il recesso di alcuno ha abdicato alla finalità medicinale che del genere censura è la ragione costitutiva.

Su questo fondamento sostanziale si innestano due precisazioni di sistema, che conviene formulare — dopo quanto chiarito al § 3 sulla natura dell'atto — nel linguaggio delle garanzie piuttosto che in quello dei vizi. La prima: le pene *latae sententiae* si incorrono, per definizione, indipendentemente da qualsiasi procedimento, e nessuno contesta che il singolo chierico o fedele il quale abbia realmente maturato l'*animus schismaticus* risponda in coscienza della censura fin dal momento del delitto. Ma altro è l'incorrimento *ipso iure* della censura, che non presuppone procedimento, altro il suo accertamento e la sua dichiarazione nel foro esterno: un atto che pretenda di individuare intere categorie di soggetti come incorsi nella censura, senza verifica individuale, si pone in tensione insanabile con il sistema di garanzie che il Libro VI riformato appresta non già all'incorrimento della censura, che si produce di per sé, bensì al suo accertamento e alla sua dichiarazione nel foro esterno: la valutazione, rimessa all'Ordinario, circa l'opportunità di procedere e il previo esperimento dei rimedi pastorali della correzione e della riprensione (c. 1341), l'indagine previa che precede la via giudiziale o quella amministrativa (cc. 1717 ss.), la contestazione dell'accusa e delle prove con facoltà di difesa ove si proceda per decreto extragiudiziale (c. 1720, 1°), il diritto di ogni fedele a non essere colpito da pene se non a norma di legge (c. 221 § 3). La stessa indagine previa, secondo la dottrina recente, è destinata a raccogliere elementi e indizi idonei a fondare la decisione se procedere, non a produrre da sé la certezza giuridica sul delitto e sull'imputabilità; gli elementi acquisiti devono essere sottoposti alla difesa dell'accusato nel successivo procedimento giudiziale o extragiudiziale²⁴. *A fortiori*, una qualificazione generale della situazione ecclesiale non può surrogare l'accertamento personale della colpevolezza. La seconda: la qualificazione generale dei ministri della Fraternità come «nello scisma» può intendersi, in prima approssimazione, in due modi principali. O si tratta di un giudizio pastorale e morale sulla situazione oggettiva del sodalizio — e allora l'affermazione,

²³ Astigueta, Damián G., Le pene canoniche «a modo di», in: *Periodica* 103 (2014) 447-489, 468 (il carattere personale della pena, ricondotto alla natura sempre personale della responsabilità) e 470-471, 475 (la congruenza della scomunica con i delitti di eresia, scisma e apostasia; applicazione e remissione legate alla contumacia e al pentimento del reo); nello stesso senso Pighin, Bruno Fabio, *Diritto penale canonico*, Venezia 2008, 129.

²⁴ Rea, Francesco Salvatore, «... Donec contrarium probetur». La figura dell'indagato nella *investigatio prævia* tra esigenze di accertamento e garanzie di difesa, in: *Archivio giuridico* (online) 2/1 (2023) 344-443, 353-360, ove — richiamando M. de las Mercedes Cortés Diéguez e A. Calabrese — si precisa che l'indagine previa ha per fine di raccogliere indizi sulla verità dei fatti e sull'imputabilità, non prove determinanti del delitto, e che gli elementi ivi acquisiti possono essere allegati nel processo soltanto dopo essere stati sottoposti alla difesa dell'accusato; nonché sulla presunzione di innocenza (c. 1321 § 1) come regola anche di trattamento dell'indagato, che non può essere presentato come colpevole in via anticipata.

legittima e forse doverosa, è per ciò stesso priva di effetti penali dichiarativi, e la tesi qui sostenuta ne esce confermata; o si tratta di un accertamento di reità destinato a operare nel foro esterno — e allora esso funziona, quale che ne sia l'intenzione, come una qualificazione collettiva di colpevolezza che il sistema non conosce e che entra in rotta di collisione con la presunzione di innocenza scolpita dal c. 1321 § 1. Né muterebbe l'esito l'individuazione di una terza funzione, intermedia tra il giudizio meramente pastorale e la declaratoria penale: quella di qualificazione giuridica generale della situazione della Fraternità e delle condotte che vi si inscrivono. Anche riconoscendo alla Nota tale funzione — e dunque un'efficacia ben maggiore di quella di un semplice commento — resterebbe impregiudicato il passaggio dalla qualificazione astratta della condotta all'imputazione della fattispecie penale al singolo, che continua a richiedere l'accertamento dei suoi elementi oggettivi e soggettivi.

Neppure l'ammissibilità della via extragiudiziale attenua tali garanzie. Proprio il c. 1342 § 1, nel testo riformato, richiama l'osservanza del c. 1720, specialmente quanto al diritto di difesa e alla certezza morale ex c. 1608. Se tali condizioni governano la declaratoria individuale mediante decreto, una qualificazione generale contenuta in una Nota non può produrre, verso soggetti indeterminati, effetti dichiarativi più penetranti con garanzie minori.²⁵

Se, infine, alla Nota si attribuissero effetti afflittivi personali equivalenti a quelli di una declaratoria, la sua qualificazione amministrativa non risolverebbe il problema, ma ne muterebbe soltanto il nome. La distinzione tra pena e sanzione amministrativa incide infatti sul procedimento, sui requisiti sostanziali — anzitutto sull'imputabilità — e sugli effetti del provvedimento; una misura amministrativa non può essere utilizzata per conseguire di fatto il risultato proprio di una pena eludendone i presupposti e le garanzie.²⁶

5 Il rinvio alla Nota del 1996 come parametro interpretativo

Il punto più notevole — e, per la tesi qui sostenuta, più fecondo — è che la stessa Nota del 2026 reca in sé il criterio idoneo a contenere la propria lettura estensiva. Per i fedeli laici, essa dichiara scismatici e scomunicati coloro che aderiscono formalmente alla Fraternità «alle condizioni stabilite» dalla Nota esplicativa del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi del 24 agosto 1996²⁷, espressamente dichiarata «ancora vigente» e fatta propria dal Dicastero. Sul rango dell'atto richiamato conviene essere precisi, perché la precisione giova due volte alla tesi: la Nota del 1996 non fu emanata quale interpretazione autentica ex c. 16 § 1 né promulgata negli *Acta*, e costituisce dunque un orientamento dottrinale autorevole, non una norma. Ne discende, da un lato, che chi volesse fondare su di essa la scomunica generalizzata degli aderenti edificherebbe su un atto privo di forza di legge; dall'altro, che il suo espresso richiamo da parte del Dicastero assume rilievo quale parametro interpretativo dell'atto del 2026. Ciò non implica, naturalmente, l'immutabilità dell'orientamento amministrativo, che il Dicastero resta libero di modificare; ma,

²⁵ *Astigueta*, Una prima lettura (nota 21), 364-365; *Sciacca*, Principio di legalità (nota 12), 13-15, sulla presunzione di non colpevolezza come regola di trattamento e di giudizio, sull'onere della prova e sulla certezza morale.

²⁶ *Baura*, Atto amministrativo (nota 13), § 3.b: «la distinzione tra pena e sanzione amministrativa è rilevante non soltanto nella diversa procedura prevista, ma anche e soprattutto nei requisiti sostanziali (come, per esempio, l'esigenza o meno dell'imputabilità) e in alcuni effetti»; ivi il rilievo secondo cui proibire in via amministrativa l'esercizio delle facoltà proprie della condizione del sacerdote equivale «ad un modo di aggirare la legge (e di ledere i diritti), infliggendo di fatto la pena di sospensione... mediante un atto amministrativo privo di fondamento legale».

²⁷ *Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*, Nota esplicativa (nota 5), nn. 5-7.

finché l'atto successivo dichiara espressamente «ancora vigente» il criterio anteriore senza manifestarne il superamento, quel criterio concorre necessariamente alla ricostruzione del significato che lo stesso organo attribuisce all'adesione allo scisma. Ora, la Nota del 1996 costruiva l'adesione formale come fattispecie a doppio elemento cumulativo: un comportamento esterno stabile e qualificato di appartenenza al movimento, e l'*animus schismaticus* quale volontà di rompere la comunione, con espressa esclusione della rilevanza penale della mera frequenza alle celebrazioni motivata da attaccamento liturgico o da sensibilità devozionale. Richiamandola come parametro vigente, il Dicastero ha reintrodotto nel cuore del proprio atto il discernimento caso per caso che il tenore generale della Nota parrebbe voler superare: nessun fedele laico è scomunicato per il solo fatto di frequentare le cappelle della Fraternità, e l'accertamento dell'adesione formale resta rimesso, secondo la logica del 1996, alla valutazione individuale nel foro esterno.

Il rilievo trova conferma, ancora una volta, nella dottrina schierata a difesa degli atti: la quale, da un lato, ammette che per i laici non sussiste automatismo alcuno nell'applicazione della pena, richiamando essa pure la Nota del 1996; dall'altro, riconosce che il peccato di scisma ha un perimetro più ampio del delitto omonimo, attenendo alla sfera morale e sottraendosi al principio di tipicità²⁸. Ma la concessione prova esattamente ciò che qui si sostiene: se la sfera morale è più ampia, quella penale è più stretta e tipizzata, e il transito dall'una all'altra esige, per ciascun soggetto, l'accertamento degli elementi del tipo. Non persuade, allora, l'argomento — pure affacciato in quella sede — secondo cui, dopo decenni di moniti pontifici e a fronte dell'ammonimento pubblico che ha preceduto le consacrazioni, sarebbe arduo ritenere che la permanenza nella Fraternità non sia accompagnata da volontà scismatica: nel sistema del Libro VI l'ammonizione previa opera come presupposto o elemento di prova nel procedimento individuale, non come congegno idoneo a trasformare l'appartenenza in prova piena del dolo; e la permanenza è dato in sé polivalente, potendo radicarsi — come la Nota del 1996 riconosceva per i fedeli — nell'attaccamento liturgico, nei vincoli pastorali e umani, nella stessa dipendenza economica e disciplinare del chierico dal proprio istituto, prima e piuttosto che nel rifiuto del Primato.

Ma se questo vale per i laici, la coerenza sistematica impone che valga, *a fortiori*, per i chierici; e giova esplicitare perché il criterio non possa mutare nel passaggio dall'uno all'altro stato, contro la replica — plausibile e da prevenire — secondo cui il rinvio al 1996 varrebbe per i soli fedeli laici, seguendo i sacerdoti un diverso regime. Conviene subito precisare che, per i chierici, l'individualizzazione non discende dal richiamo testuale al 1996 — il quale, a rigore, rimette al caso per caso soprattutto la posizione degli «altri fedeli» —, bensì dalla struttura personale del delitto, dai cc. 1321 e 1364 e dalla natura stessa della censura. La ragione di fondo è che la Nota del 1996 non concedeva ai laici un trattamento di favore, ma descriveva l'anatomia generale del delitto di scisma quale risulta dai cc. 751 e 1364: elemento oggettivo di appartenenza qualificata ed elemento soggettivo dell'*animus*. La fattispecie codiciale è unica e non distingue per stati di vita: la condizione clericale del reo rileva, nel sistema, come circostanza che può aggravare la pena di un delitto già perfetto (cc. 1364 § 2 e 1326 § 1, 2°), non come elemento che ne surroghe il dolo; e l'imputabilità, essendo psicologica e personale, non si trasmette per incardinazione più di quanto si trasmetta per battesimo. Ciò che muta, passando dal fedele al sacerdote, è semmai

²⁸ Redazione di *Vox Canonica*, Vizi inesistenti (nota 4), 5, 10 (assenza di automatismo nell'applicazione della pena per i laici; maggiore ampiezza del peccato di scisma rispetto al delitto omonimo, che attiene alla sfera morale e si sottrae al principio di tipicità).

il peso probatorio dell'elemento esterno: l'incardinazione integra certo un'appartenenza stabile e qualificata, che del primo elemento della fattispecie è indice serio. Ciò non significa, naturalmente, negare che l'appartenenza stabile, la permanenza successiva ad ammonimenti formali o la partecipazione reiterata ad atti di disobbedienza possano concorrere, insieme ad altri elementi, alla prova dell'*animus* nel singolo caso. Significa soltanto negare il passaggio ulteriore: che il valore indiziario di tali circostanze possa convertirsi, per la generalità degli appartenenti, in una presunzione sostitutiva dell'accertamento individuale.

Una parte autorevole della dottrina si spinge oltre. Pighin, recependo la ricostruzione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi del 1996, ritiene che l'attività ministeriale di diaconi e presbiteri all'interno del movimento lefebvriano possa costituire una «manifestazione evidente» del concorrere dell'elemento interiore e di quello esteriore dell'adesione scismatica²⁹. La portata dell'osservazione va presa nella sua massima intensità, perché è qui che la tesi si mette alla prova. Il n. 6 della Nota del 1996 formula indubbiamente, per l'attività ministeriale dei diaconi e dei presbiteri, una valutazione probatoria di eccezionale intensità, qualificandola come «segno» più che evidente della presenza di entrambi gli elementi. Ma proprio la qualificazione di tale attività come «segno» conserva la distinzione tra la condotta esterna dalla quale l'*animus* viene inferito e l'elemento interiore che deve essere provato: il ministero è il *factum probans*, non diventa il *factum probandum*, né una presunzione legale assoluta. Il carattere «più che evidente» dell'indizio può rendere particolarmente gravoso il superamento dell'inferenza; non può tuttavia trasformare una valutazione probatoria generale in una presunzione legale insuscettibile di prova contraria, né convertire lo *status* ministeriale in elemento costitutivo autonomo del delitto. Conviene aggiungere, con franchezza, la concessione che rende credibile la distinzione: per i ministri stabilmente operanti nella Fraternità, l'inferenza dell'*animus* potrà normalmente risultare assai più robusta che per il semplice fedele; ciò incide, però, sull'esito della prova, non sulla struttura individuale dell'imputazione. Il dissenso, pertanto, non riguarda la possibilità di provare l'*animus* per *facta concludentia*, che deve essere senz'altro ammessa, ma il diverso problema se una valutazione probatoria riferibile alla condotta del singolo possa essere convertita in una qualificazione categoriale riferita a tutti coloro che condividono il medesimo *status* ecclesiale. Una prima dottrina specificamente dedicata agli atti del 2026 giunge, sul punto, a una conclusione sostanzialmente convergente: la qualificazione generale contenuta nella Nota può valere come segno esterno di adesione, ma non equivale alla declaratoria individuale della censura e lascia impregiudicata la verifica dei presupposti personali dell'imputazione.³⁰

Il secondo elemento — la volontà di rifiutare la soggezione al Pontefice — resta dunque un elemento soggettivo individuale, suscettibile certamente di prova attraverso condotte esterne univoche, ma che nessuna appartenenza consuma da sé: il sacerdote ordinato nella Fraternità può bene — e l'esperienza dei transiti verso la piena comunione lo dimostra — non condividere alcun rifiuto del Primato, riconoscere il Pontefice regnante, pregare *una cum*. Né la presunzione contraria potrebbe reggersi sulla storia recente: per quasi un ventennio la Sede Apostolica ha rimesso le censure del 1988, trattato con la Fraternità quale interlocutore di un negoziato

²⁹ Pighin, Diritto penale canonico (nota 23), che recepisce la ricostruzione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Nota esplicativa (nota 5), n. 6, ove l'attività ministeriale di diaconi e presbiteri della Fraternità è qualificata come «manifestazione evidente» del concorso dell'elemento interiore ed esteriore dell'adesione scismatica.

³⁰ Maris, Legal Position (nota 2), 16-17, il quale distingue espressamente la qualificazione generale dei ministri come «nello scisma» dalla declaratoria individuale della pena e ribadisce che l'effettivo incorrimento della scomunica richiede imputabilità personale grave e l'assenza di cause escludenti o attenuanti ai sensi dei cc. 1321, 1323 e 1324.

dottrinale, concesso ai suoi sacerdoti la facoltà di assolvere e aperture in materia matrimoniale — atti tutti giuridicamente inconcepibili se l'appartenenza clericale al sodalizio integrasse, di per sé, scisma consumato e scomunica incorsa. La posizione canonica del chierico della Fraternità non può dunque essere identificata, per il solo titolo dell'incardinazione, con quella dello scomunicato: restano ferme la sospensione prevista dal diritto e le altre eventuali condizioni canoniche irregolari da accertare nella singola posizione, mentre in difetto dell'elemento soggettivo accertato la censura del c. 1364 non gli è applicabile, e la qualificazione di *status* operata dalla Nota rimane, per quanto detto al § 4, dal lato pastorale e non da quello penale della linea.

6 Le esimenti: necessità reale, necessità putativa e posizione dei singoli

Il tradizionale argomento difensivo della Fraternità — lo stato di necessità *ex cc.* 1323, n. 4 e 1324 § 1, n. 8 — conosce oggi, per i vertici, una evidente usura logica: una necessità invocata a distanza di quasi quarant'anni dal 1988, per consacrazioni pianificate e reiterate, fatica a conservare il carattere dell'attualità e dell'inevitabilità che la figura postula, e l'ammonizione previa rivolta al Superiore Generale erode la scusabilità dell'errore. Ma l'argomento va scomposto per posizioni soggettive. Per i sei prelati colpiti dal decreto, la via difensiva tecnicamente più solida — benché indebolita dal contesto — passa per la necessità soltanto creduta: la supposizione incolpevole della situazione di necessità esclude la pena ai sensi del c. 1323, n. 7; la supposizione colpevole integra invece la circostanza attenuante del c. 1324 § 1, n. 8 e, in forza del § 3, impedisce comunque l'incorrimento nella pena *latae sententiae*. Il regime probatorio del c. 1321 § 4, che àncora la presunzione di imputabilità alla clausola «*nisi aliud appareat*», più tenue del «*donec contrarium probetur*» del Codice pio-benedettino, lascia aperto uno spiraglio non trascurabile. Per i chierici e i fedeli, invece, il discorso è radicalmente diverso e più favorevole: costoro non hanno posto in essere alcuna consacrazione, sicché l'unico delitto loro astrattamente ascrivibile è l'adesione allo scisma; e rispetto a tale adesione l'errore — sulla qualificazione dell'atto, sulla sussistenza della necessità, sulla stessa portata canonica della propria frequentazione — opera con forza moltiplicata. Conviene qui tenere distinti due fenomeni che la formula corrente tende a confondere: l'errore sulla sussistenza della necessità, che appartiene al regime della necessità reale o soltanto creduta; e l'ignoranza o l'errore sulla qualificazione canonica della propria condotta, che non rientra nella necessità putativa, bensì nel distinto regime dell'ignoranza e dell'errore sulla legge o sulla pena (*cc.* 1323, n. 2; 1324 § 1, n. 9; 1325). L'uno e l'altro operano, per chierici e fedeli, riducendo o escludendo l'imputabilità secondo i rispettivi presupposti. Per costoro, del resto, le pubbliche e reiterate professioni di fedeltà al Romano Pontefice che scandiscono la vita del sodalizio possono integrare quell'«*aliud*» che, a mente del c. 1321 § 4, impedisce alla presunzione di imputabilità sorta dalla violazione esterna di operare meccanicamente. La combinazione tra l'elemento intenzionale richiesto dal c. 751 e il regime delle esimenti putative priva l'incorrimento della scomunica, per il singolo membro o frequentatore, di quel carattere di automatismo che gli si vorrebbe attribuire: esso non si presume, ma esige di essere accertato, in capo a ciascuno, negli elementi oggettivo e soggettivo del tipo.

Due corollari pratici meritano di essere esplicitati. Il primo attiene alla remissione. Quand'anche un singolo membro fosse effettivamente incorso nella scomunica per scisma, la censura del c. 1364 § 1 non è, nel Libro VI riformato, riservata alla Sede Apostolica: la riserva assiste, in materia,

la sola fattispecie del c. 1387, sicché non è esatto affermare — come pure si è scritto, con richiamo peraltro erroneo al c. 1382 § 1, che punisce la profanazione delle specie consacrate³¹ — che il fedele incorso nella censura dovrebbe necessariamente adire la Penitenzieria Apostolica ai sensi dell'art. 191 della *Praedicate Evangelium*³². La scomunica *latae sententiae* non dichiarata per scisma è rimessibile dall'Ordinario ai propri sudditi ex c. 1355 § 2 e, nei casi urgenti del foro interno sacramentale, da qualsiasi confessore ex c. 1357. Il secondo corollario è di rilievo ancor più immediato per i fedeli: fino a che la censura non sia dichiarata, il c. 1335 § 2 sospende il divieto di celebrare sacramenti e sacramentali ogniquale volta un fedele lo richieda per una giusta causa. E la ricerca di esigenze spirituali e pastorali non pretestuose, da apprezzarsi nelle circostanze concrete — che già l'*Ecclesia Dei* annoverava tra le «legittime aspirazioni» dei fedeli — può integrare, secondo le circostanze concretamente apprezzabili, la giusta causa richiesta dal canone, purché non operino impedimenti diversi dalla censura non dichiarata. Sicché, quand'anche taluni sacerdoti della Fraternità fossero individualmente incorsi nella censura non dichiarata, i fedeli che a essi si rivolgono non solo non sono scomunicati, ma neppure ricevono i sacramenti da ministri ai quali, in quel momento e ricorrendone i presupposti, il diritto vieti la celebrazione in forza della censura non dichiarata. Resta inteso che il c. 1335 § 2 sospende gli effetti proibitivi della censura non dichiarata; non supplisce automaticamente una facoltà mancante né rimuove un'eventuale irregolarità. L'uno e l'altro corollario confermano quanto il sistema rifugga da ogni logica di preclusione collettiva e riconduca la vicenda penale alla relazione tra l'autorità e il singolo.

7 I terziari e gli affiliati laici della Fraternità

L'analisi dei confini soggettivi ha finora distinto i sei vescovi nominati, i chierici — la cui posizione resta segnata dalla sospensione e da eventuali condizioni irregolari da accertare, ma non per ciò solo dalla scomunica — e i fedeli laici che frequentano le cappelle, ai quali si applica lo standard del 1996. Fra il semplice frequentatore e il chierico incardinato si colloca però una figura che né il decreto né la Nota nominano, e che merita trattazione propria: il terziario, il fedele laico che, senza ordinazione né voti, aderisce al Terz'Ordine della Fraternità. La difficoltà va detta senza reticenze: l'adesione del terziario non è la mera frequenza, ma un vincolo formale, preceduto da un postulato di un anno e suggellato dalla pubblica pronuncia di una formula di affiliazione dinanzi a un sacerdote delegato; sicché l'elemento oggettivo dell'«adesione formale al movimento», che la Nota del 1996 richiede accanto all'*animus*, vi è assai più prossimo a dirsi integrato che nella semplice presenza alla Messa.

Conviene muovere non dalla qualificazione del Terz'Ordine come associazione canonica — che non può essere presupposta — ma dalla forma organizzativa che esso presenta e dall'oggetto della promessa. Il c. 299 § 3 è decisivo sul punto: nessuna associazione privata di fedeli è riconosciuta nella Chiesa se i suoi statuti non siano stati sottoposti alla *recognitio* dell'autorità competente. Nel caso del Terz'Ordine della Fraternità non risulta, dagli atti qui considerati, una tale *recognitio*; e lo scioglimento dell'istituto di riferimento rende comunque improprio trattare

³¹ Redazione di *Vox Canonica*, Vizi inesistenti (nota 4), 3, ove la riserva della remissione è fondata sul c. 1382 § 1, che concerne però la profanazione delle specie consacrate; la scomunica per scisma ex c. 1364 § 1 non è invece riservata alla Sede Apostolica nel testo riformato del Libro VI.

³² Francesco, *Praedicate Evangelium* (nota 17), art. 191, sulle competenze della Penitenzieria Apostolica.

oggi il sodalizio come una struttura canonica dell'istituto. Conviene dunque parlare, più precisamente, di un'associazione di fatto o sodalizio privato che si autodefinisce Terz'Ordine. Il richiamo al c. 303 assume allora valore soltanto analogico-descrittivo: serve a cogliere la struttura tipica del terz'ordine — membri che, vivendo nel secolo, partecipano dello spirito di un istituto e tendono alla perfezione cristiana sotto la sua alta direzione —, non a riconoscere al gruppo lo status canonico previsto dal Codice. Il regolamento del Terz'Ordine della Fraternità, dettato nel 1980 e perciò anteriore alle consacrazioni e a ogni censura, ne fissa il fine nella santificazione personale dei membri e di quanti ne hanno cura, e ne descrive lo spirito unendo alla devozione per la Messa tradizionale, per la Vergine, per san Giuseppe e per san Pio X — e il dato resta rilevante — la professione di affetto e di fedeltà alla Chiesa romana, ai Pontefici e ai Vescovi e lo spirito di obbedienza alle autorità ecclesiastiche³³. L'oggetto della promessa terziaria è dunque primariamente ascetico e devozionale; ciò non elimina il rilievo giuridico dell'affiliazione formale, ma impedisce di identificarne senza ulteriore verifica il contenuto con un comportamento esterno di distacco dalla comunione.

Di qui il rilievo che scioglie, per i terziari, il nodo che la loro affiliazione formale sembrava annodare. L'atto stesso con cui si diventa terziario — la formula di affiliazione — è, per il tenore del regolamento, professione di fedeltà e di obbedienza al Romano Pontefice e alla Chiesa romana. Né sarebbe corretto attribuire a tale professione un valore probatorio inverso e assoluto: dichiararsi fedeli al Romano Pontefice non esclude, da solo, che comportamenti concretamente tenuti possano manifestare il rifiuto della sua soggezione. Il dato rileva in senso più circoscritto ma decisivo: impedisce che l'atto di affiliazione, considerato isolatamente, possa valere contemporaneamente come prova dell'appartenenza e prova autosufficiente dell'*animus schismaticus*. Anche qui, dunque, è la valutazione complessiva della posizione individuale a decidere.

Il punto più delicato, tuttavia, non è la mera preferenza per la liturgia antica, bensì l'esclusività prescritta dal regolamento: assistere alla Messa tradizionale e non al rito riformato. La precisazione è importante, perché l'esclusività prescritta possiede certamente un valore probatorio maggiore della semplice preferenza individuale: introduce un elemento normativo interno al sodalizio e orienta stabilmente il comportamento del fedele verso una forma celebrativa escludendone un'altra. Non per questo, tuttavia, il significato ecclesiologico della condotta diviene univoco. Occorre distinguere il dato esterno — la frequentazione esclusiva — dal significato che esso assume nella concreta posizione del singolo. La medesima condotta può essere sorretta da convinzioni liturgiche o spirituali, da legami familiari o comunitari, dall'affidamento verso determinati ministri, da abitudini consolidate o dalla persuasione, corretta o meno, di poter vivere pienamente la propria appartenenza cattolica entro quella forma celebrativa; può, all'opposto, accompagnarsi al rifiuto del rito riformato in quanto ritenuto incompatibile con la comunione ecclesiale e, per questa via, al disconoscimento dell'effettiva autorità del Pontefice. È quando il complesso delle circostanze consente di leggere l'esclusività in quest'ultimo senso che essa può assumere il valore di un *factum concludens* dell'*animus schismaticus*. La stabilità e la ripetizione della prassi accrescono dunque la forza dell'indizio, ma

³³ *Fraternità Sacerdotale San Pio X*, Regolamento del Terz'Ordine (1980), sul fine (santificazione personale), sullo spirito e sulla formula di affiliazione, che include la professione di fedeltà e di obbedienza al Romano Pontefice e alla Chiesa romana. Sulla qualificazione dell'istituto, cc. 298-311 e, in specie, c. 299 § 3, che subordina il riconoscimento nella Chiesa di un'associazione privata alla *recognitio statutorum* da parte dell'autorità competente, e c. 303, qui applicato soltanto per analogia descrittiva: il Terz'Ordine della Fraternità difetta di erezione o approvazione canonica ed è al più associazione di fatto di fedeli.

non colmano da sole lo iato tra comportamento esterno e *detrectatio subiectionis* richiesta dal c. 751: l'esclusività può rendere più plausibile l'inferenza, non sostituire l'accertamento del suo significato soggettivo.

Su entrambe le letture — che si neghi l'elemento oggettivo o che lo si conceda — è comunque il secondo elemento a decidere, e a deciderlo nel medesimo senso già valso per chierici e fedeli. L'imputabilità, essendo psicologica e personale, non si trasmette per promessa più di quanto si trasmetta per incardinazione o per battesimo; e la finalità devozionale del terz'ordine, la professione di fedeltà che ne è condizione d'ingresso e l'eventuale volontà individualmente manifestata di permanere nella comunione cattolica possono integrare quell'«*aliud*» che, a mente del c. 1321 § 4, impedisce alla presunzione di imputabilità sorta dalla violazione esterna di operare meccanicamente (rinvio al § 6). Sull'elemento che solo consuma il delitto, il terziario non sta peggio del chierico: la categoria non ne supplisce il dolo.

Valgono infine, per il terziario come per ogni altro fedele, i corollari già svolti: la scomunica per scisma non è, nel Libro VI riformato, riservata alla Sede, ed è perciò rimessibile dall'Ordinario e, nei casi urgenti del foro interno, da qualsiasi confessore; fino a che non sia dichiarata, il c. 1335 § 2 sospende a sua richiesta il divieto ministeriale per giusta causa; e le esimenti del § 6 operano, per chi intende restare cattolico, con forza moltiplicata. Nessuno degli atti del 2026 dichiara, né potrebbe dichiarare, una censura sui terziari come classe: il decreto non li nomina; la Nota, per il proprio espresso rinvio al 1996, ne rimette la posizione all'accertamento individuale; e il divieto di scomunica di categoria, stabilito ai §§ 4 e 5, li governa come governa ogni fedele. Ne segue la conclusione che risponde all'impressione di complessità da cui si è mossi: i terziari non sono scomunicati dai provvedimenti del 2026. Il residuo onesto è soltanto che la loro affiliazione promessa rende l'elemento oggettivo più agevole da accertare nel singolo caso — differenza di peso probatorio, non di categoria —, mentre rispetto all'elemento soggettivo — che solo consuma il delitto — il loro stesso atto di adesione offre un elemento di segno contrario, da valutarsi insieme alle altre circostanze individuali.³⁴

8 Il nodo dei sacramenti e la gerarchia delle concessioni

Resta il punto in cui la Nota del 2026 innova più bruscamente rispetto al 1988: la dichiarazione che la penitenza amministrata dai sacerdoti della Fraternità e i matrimoni da essi assistiti sono invalidi. La materia va tenuta distinta, perché matrimonio e penitenza obbediscono a titoli e regimi differenti, e la conclusione non può accomunarli sotto un'unica formula.

Quanto al matrimonio, la dichiarazione di invalidità ha una base tecnica lineare — il difetto di forma canonica ex c. 1108 in assenza di delega — ma deve fare i conti con la lettera della Pontificia Commissione «Ecclesia Dei» del 27 marzo 2017³⁵, che non ha concesso direttamente una facoltà abituale universale ai sacerdoti della Fraternità, bensì ha autorizzato gli Ordinari a

³⁴ Maris, Legal Position (nota 2), 8, 19-20, riconosce che l'ammissione al Terz'Ordine costituisce un'affiliazione istituzionale canonicamente più significativa della mera frequentazione, ma nega che essa integri di per sé, e senza ulteriore accertamento individuale, un delitto canonico; la valutazione resta ancorata alla condotta concreta, all'intenzione, alla conoscenza e alla libertà del singolo.

³⁵ Pontificia Commissione «Ecclesia Dei», Lettera agli Ordinari delle Conferenze episcopali interessate circa la celebrazione dei matrimoni dei fedeli della Fraternità San Pio X (27 marzo 2017), in: AAS 109 (2017) 426-427. L'atto autorizzò gli Ordinari a concedere la delega per l'assistenza ai matrimoni dei fedeli legati alla Fraternità, ma non conferì direttamente ai sacerdoti della Fraternità una facoltà abituale universale.

concedere loro la delega per l'assistenza ai matrimoni dei fedeli legati alla Fraternità. Occorre allora distinguere nettamente quattro situazioni: i matrimoni già validamente celebrati con delega concessa in forza di quella disciplina; le deleghe individuali già concesse per celebrazioni future; la mera autorizzazione generale del 2017 agli Ordinari; e le celebrazioni future prive di delega. I primi due gruppi non possono essere accomunati alle celebrazioni prive di delega: i matrimoni assistiti con valida delega restano validi; quanto alle deleghe già concesse per celebrazioni future, esse non risultano estinte da un atto che non le revoca espressamente (c. 46). Diverso è il caso delle celebrazioni future prive di delega, per le quali il difetto di forma canonica opera secondo il diritto comune. La sorte della disciplina autorizzatoria del 2017 e delle singole deleghe dipende dunque da un atto idoneo a incidervi, che la Nota non contiene in forma espressa.

Quanto alla penitenza, il problema è più acuto, e conviene articolare l'argomento su due livelli, in modo che, anche se cade la prima linea, resti in piedi la seconda. La facoltà di assolvere validamente e lecitamente i fedeli che si accostano ai sacerdoti della Fraternità fu concessa da Francesco con la *Misericordia et misera*, n. 12³⁶, «per mia propria decisione» e con efficacia estesa «fino a nuove disposizioni in proposito». Si tratta di una concessione pontificia personale, di un atto del Principe: la sua cessazione per nuova disposizione esige un titolo giuridico idoneo a incidere sulla concessione pontificia, e *in dubio* la revoca non si presume³⁷.

La tesi principale è, dunque, che la Nota non dimostra di possedere il titolo necessario per estinguere la facoltà pontificia. Una Nota esplicativa dicasteriale, priva — per quanto consta dal testo pubblicato — di approvazione pontificia menzionata, non integra con evidenza la «nuova disposizione» richiesta; sicché la dichiarazione di invalidità della penitenza, lungi dal constatare uno stato di diritto, pretende di produrlo con uno strumento del quale non risulta il rango adeguato. È questo, forse, il profilo su cui la Nota risulta più esposta a censura tecnica: l'inferiore non revoca l'atto del superiore, e la *salus animarum* — che della facoltà del 2016 costituiva la *ratio* espressa — milita contro ogni lettura che ne presuma la caducazione implicita. Non occorre spingersi ad affermare come certezza che occorra una revoca «espressa di pari rango» proveniente personalmente dal Pontefice, ché il testo pontificio non dice che le nuove disposizioni debbano da lui personalmente promanare: il punto, più esatto e non per questo meno forte, è che la Nota non chiarisce titolo, competenza ed efficacia estintiva del proprio disporre. Sul punto, Maris giunge a una conclusione in larga parte convergente, reputando troppo categorica l'affermazione di una cessazione automatica delle concessioni anteriori; resta invece distinta e ulteriore la verifica, qui svolta in via subordinata, dell'eventuale supplenza ex c. 144 § 2.³⁸

La tesi subordinata regge anche là dove la prima fosse contestata. Ammesso pure, in ipotesi, che la Nota costituisca una «nuova disposizione», l'incertezza circa la sua competenza, la sua forma e la sua efficacia estintiva fonda almeno un dubbio positivo e probabile di diritto, rilevante ai

³⁶ Francesco, lett. ap. *Misericordia et misera* (20 novembre 2016), in: AAS 108 (2016) 1311-1327, n. 12.

³⁷ C. 21 CIC: «In dubio revocatio legis praeexistentis non praesumitur»; il principio, dettato per la legge, esprime una regola generale di conservazione degli atti, valevole a fortiori per le concessioni del Superiore rispetto agli atti dell'inferiore.

³⁸ Maris, Legal Position (nota 2), 18, 25-26: né la lettera pontificia né la Nota revocano espressamente la facoltà penitenziale del 2016 o le autorizzazioni matrimoniali del 2017; la Nota non menziona un'approvazione pontificia in forma specifica; la precisa base giuridica e la forza estintiva dell'atto restano pertanto bisognose di chiarimento. L'A. conclude che è «too categorical» affermare senza qualificazioni la cessazione automatica delle concessioni.

sensi del c. 144³⁹. A questo si perviene, del resto, risalendo alla teoria della concessione. La facoltà di assolvere concessa con *Misericordia et misera* è, tecnicamente, una facoltà abituale, che il c. 132 § 1 assoggetta alla disciplina della potestà delegata; e il c. 142 § 1 enumera in via tassativa le cause di estinzione della potestà delegata: compimento del mandato, decorso del tempo o esaurimento dei casi, cessazione della causa finale, revoca direttamente intimata al delegato, rinuncia accettata — mentre la potestà non si estingue, di regola, neppure *resoluto iure delegantis*. Nessuna di tali cause ricorre con evidenza. Non il decorso del tempo, ché la concessione fu espressamente estesa «fino a nuove disposizioni in proposito», con ciò affidando la determinazione del *dies ad quem* a una futura disposizione giuridicamente idonea e riconoscibile come tale. Non la revoca, che esige intimazione diretta ed espressa, mentre nessuno degli atti del 2026 la contiene né la menziona. Non, soprattutto, la cessazione della causa finale: la *ratio* della concessione, dichiarata nel testo, non fu il negoziato con i vertici della Fraternità, bensì la *salus animarum* dei fedeli che a quei sacerdoti si accostano per il sacramento — causa che gli eventi del 2026 non hanno fatto venir meno, ma semmai resa più urgente.

Non coglie la presente fattispecie l'obiezione secondo cui il c. 144 non potrebbe operare perché i sacerdoti della Fraternità saprebbero di non possedere facoltà abituali conferite dall'Ordinario e non potrebbero fondare la supplenza sulla mera aspettativa che la Chiesa supplisca. L'obiezione sarebbe pertinente se si pretendesse di ricavare il titolo ministeriale dalla sola necessità o dalla stessa supplenza; non lo è rispetto alla situazione determinatasi dopo il 2016. I sacerdoti della Fraternità non confidavano allora in una potestà meramente suppletiva: la possibilità per i fedeli di ricevere da essi validamente e lecitamente l'assoluzione era stata realmente stabilita dal Romano Pontefice, «per mia propria decisione», e protratta «fino a nuove disposizioni in proposito». Il dubbio sopravvenuto non verte pertanto sull'astratta possibilità che la Chiesa supplisca, ma sulla questione preliminare se quella facoltà pontificia sia stata giuridicamente estinta dalla Nota del 2026. È significativo che la medesima critica, dopo aver escluso il dubbio, affermi che le facoltà «oggi sembrano essere state revocate»: ciò che sembra revocato non è ciò la cui estinzione sia giuridicamente certa.⁴⁰

Né il c. 144 circoscrive il dubbio al possesso di una facoltà abituale conferita dall'Ordinario. Il § 1 contempla espressamente il dubbio positivo e probabile tanto di diritto quanto di fatto; il § 2 applica la medesima disciplina alla facoltà richiesta dal c. 966. La supplenza fondata sul dubbio costituisce titolo alternativo rispetto all'errore comune e opera *a iure*, nel momento stesso dell'atto, non quale successiva sanazione. Pellegrino indica significativamente, quale esempio di dubbio positivo e probabile di fatto, proprio l'incertezza se la facoltà di confessare sia scaduta; e ravvisa il dubbio di diritto quando l'incertezza investa l'esistenza, l'interpretazione, il contenuto o l'ambito della disciplina. Positività significa che il dubbio poggia su argomenti determinati;

³⁹ Sull'operatività suppletiva della potestà di governo in caso di errore comune o di dubbio positivo e probabile di diritto, c. 144 § 2 in relazione al § 1, con riferimento alla facoltà di ascoltare le confessioni ex cc. 966 § 1 e 969 § 1. La supplenza opera automaticamente e per il solo bene comune, ma presuppone che ne ricorrano in concreto i presupposti, da accertarsi caso per caso.

⁴⁰ Scrosati, Luisella, Ecclesia supplet, i due casi previsti non giustificano Écône, in: La Nuova Bussola Quotidiana, 23 luglio 2026. L'articolo esclude l'applicazione del c. 144 assumendo che i sacerdoti sappiano di non possedere facoltà abituali conferite dall'Ordinario; nello stesso scritto, tuttavia, si afferma che le facoltà «oggi sembrano essere state revocate».

probabilità significa che tali argomenti sono seri, non che debbano necessariamente prevalere sulle ragioni contrarie, potendo essere contrastati da argomenti opposti altrettanto seri.⁴¹

Nel caso presente, il dubbio non riguarda l'esistenza materiale della Nota né il significato della dichiarazione di invalidità, ma la sua idoneità, per competenza, rango e forma, a integrare le «nuove disposizioni» previste da *Misericordia et misera* e a determinare l'estinzione della facoltà pontificia. La pubblicazione della Nota elimina l'ignoranza circa la sua esistenza; non elimina il dubbio giuridico circa la sua efficacia. Quando il confessore versi effettivamente, sulla base delle indicate ragioni oggettive, in un dubbio positivo e probabile circa l'estinzione della facoltà, il c. 144 § 2 supplisce l'eventuale difetto e rende valida l'assoluzione, ferma la distinta questione della liceità. La conclusione non autorizza a presumere il dubbio in tutti i ministri; impedisce però di affermare in via categoriale l'invalidità di tutte le assoluzioni.⁴²

Conforta la diagnosi il fatto che a conclusioni convergenti — sia pure con diverso animo — pervenga la stessa dottrina più favorevole agli atti dicasteriali⁴³: la quale, distinguendo con esattezza tra la *prohibitio* derivante dalla censura, che attiene alla liceità dell'esercizio, e la permanenza della *facultas* di cui al c. 966, che condiziona la validità dell'assoluzione, riconosce che, in difetto di revoca espressa della concessione di *Misericordia et misera* o di una norma che colleghi la censura alla perdita della facoltà, è metodologicamente doveroso limitarsi ad affermare l'illiceità delle assoluzioni, lasciando impregiudicata la distinta questione della loro validità. La distinzione non è nominalistica: la proibizione derivante dalla pena e la revoca amministrativa di una facoltà ministeriale differiscono per causa, procedimento ed effetti, sicché dalla prima non può desumersi automaticamente la seconda in assenza di una disposizione che stabilisca tale conseguenza⁴⁴. Meno persuasivo è il tentativo, ivi pure esperito⁴⁵, di recuperare l'invalidità per altra via, trasferendola *ex parte poenitentis*: l'assunto per cui la scelta di confessarsi da un sacerdote scismatico integrerebbe un peccato di disubbidienza non ripudiato, tale da viziare intrinsecamente la confessione, confonde il piano morale con quello dei requisiti di validità, pretende di giudicare in via generale e astratta disposizioni — quelle del c. 987 — che si misurano soltanto nel singolo colloquio sacramentale e nel foro interno, e prova troppo, conducendo a dubitare della validità di ogni confessione resa da fedeli versanti in situazioni oggettivamente irregolari. Quanto al c. 144, la medesima dottrina riconosce correttamente che l'errore comune costituisce categoria tecnico-giuridica e non mero dato sociologico. Non si intende pertanto sostenere che esso ricorra necessariamente nelle comunità interessate, ma soltanto che la diffusione mediatica dei provvedimenti non consente, di per sé, di escluderne in

⁴¹ Pellegrino, Piero, La supplezza ecclesiale (can. 144 § 1, § 2), in: *Ius Canonicum* 39, numero speciale (1999) 163-168, 165-167: la supplezza attribuisce transitoriamente la facoltà a iure e rende valido l'atto fin dal suo compimento; errore comune e dubbio positivo e probabile sono titoli alternativi; il dubbio riguarda il ministro, è positivo se sorretto da motivi determinati e probabile se fondato su ragioni serie, anche se contraddette da ragioni opposte altrettanto serie; sono espressamente adottati l'esempio della facoltà di confessare della quale sia incerta la scadenza e quello del dubbio di diritto sull'esistenza, l'interpretazione, il contenuto o l'ambito della norma.

⁴² Sciacca, Principio di legalità (nota 12), 5-7, ove la supplezza della potestà ex c. 144 è annoverata tra le tecniche formali di flessibilizzazione mediante le quali l'ordinamento canonico tutela la persona e realizza la *salus animarum*.

⁴³ Redazione di *Vox Canonica*, Vizi inesistenti (nota 4), 8-12, ove la distinzione tra *prohibitio* (liceità dell'esercizio) e *facultas* di cui al c. 966 (validità dell'assoluzione), la conclusione prudenziale limitata all'illiceità delle assoluzioni e la qualificazione dell'errore comune (c. 144) si pongono come categoria tecnico-giuridica e non meramente sociologica.

⁴⁴ Baura, Atto amministrativo (nota 13), § 3.c, che distingue la pena della sospensione dalla revoca delle facoltà ministeriali di predicare e di confessare (cc. 764 e 974) «tanto per le cause, quanto per gli effetti e per la procedura da seguire», mettendo in guardia contro il conseguimento, mediante provvedimenti amministrativi singolari, dell'effetto sostanziale proprio di una pena.

⁴⁵ Redazione di *Vox Canonica*, Vizi inesistenti (nota 4).

astratto l'operatività. Distinto, e forse più rilevante nel caso in esame, è il dubbio positivo e probabile di diritto: i pronunciamenti non univoci succedutisi per decenni e la stessa controvertibilità degli effetti giuridici degli atti del 2026 possono infatti fondare un dubbio non sull'esistenza dei provvedimenti, ma sulla loro effettiva incidenza sulle facoltà precedentemente concesse. La possibile operatività del c. 144 non può pertanto essere esclusa in via categoriale, ma richiede anch'essa una verifica secondo i propri presupposti.

9 Conclusioni

L'analisi testuale e sistematica converge dunque verso la tesi di partenza, precisandone i contorni. La declaratoria contenuta nel decreto del 2 luglio 2026 ha per destinatari esclusivamente i sei vescovi nominativamente individuati: cinque in forza del delitto proprio del c. 1387, mentre de Galarreta è dichiarato incorso anche nella pena del c. 1364, secondo lo schema già sperimentato nel 1988. Ciò non esclude l'eventuale incorrimento *ipso iure* di altri soggetti nella censura per scisma, ove ne ricorrano individualmente tutti gli elementi; esclude che tale incorrimento possa essere ricavato, con efficacia dichiarativa, dalla mera appartenenza alla Fraternità. Per i chierici della Fraternità, la qualificazione generalizzata di scismatici contenuta nella Nota esplicativa, comunque la si voglia costruire entro la tipologia degli atti dell'amministrazione ecclesiastica — ivi compresa quella, più favorevole al Dicastero, dell'atto amministrativo generale atipico —, non produce declaratoria di censura: come giudizio pastorale non ne ha la pretesa, come atto penale non ne avrebbe né la forma né le garanzie; la loro condizione resta quella, gravissima ma diversa, della sospensione e delle eventuali condizioni irregolari da accertare — salvo, e l'inciso va ribadito un'ultima volta, l'eventuale incorrimento individuale della censura in chi abbia realmente maturato l'*animus* scismatico, che nessuna pagina di questo studio intende negare e che solo l'accertamento caso per caso può portare al foro esterno. Per i fedeli laici, lo standard rimane — per espresso rinvio operato dal Dicastero — quello della Nota del 1996: adesione formale, elemento oggettivo qualificato e *animus schismaticus*, accertati caso per caso.

Ne discende, sul piano pratico, una precisazione che conviene formulare con la massima chiarezza. Gli atti del 2026 hanno profondamente modificato la qualificazione istituzionale del contesto, ma non hanno mutato il titolo dell'imputazione penale: la mera frequentazione non costituisce adesione formale e l'incorrimento nella censura resta legato alla posizione individuale del fedele. Detto altrimenti: è mutata la qualificazione ecclesiale del contesto; non è mutata la struttura personale dell'imputazione. Sicché i fedeli che frequentano le cappelle della Fraternità, non colpiti da alcuna censura, possono chiedere per giusta causa i sacramenti anche a ministri eventualmente incorsi in censure non dichiarate (c. 1335 § 2). Quanto alle deleghe matrimoniali già validamente concesse, dagli atti pubblicati non risulta con sufficiente certezza un titolo idoneo a determinarne la cessazione. Quanto alla penitenza, la conclusione opera su due piani: dagli atti pubblicati non consta con certezza l'estinzione della facoltà pontificia; e, anche accedendo alla tesi estintiva, nei casi in cui il confessore versi effettivamente in un dubbio positivo e probabile circa l'efficacia della Nota, il c. 144 § 2 supplisce l'eventuale difetto. Non può quindi sostenersi in via categoriale che tutte le assoluzioni amministrate «d'ora in poi» siano invalide.

La remissione del 2009⁴⁶, che sciolse le censure del 1988 senza pronunciarsi sulla loro validità originaria, aveva lasciato il dibattito dottrinale aperto; il decreto del 2026, con la sua sobrietà dispositiva, lo conferma implicitamente, mentre la Nota che lo accompagna — proprio perché eccede il dispositivo — offre alla dottrina il banco di prova ideale per riaffermare che nel diritto penale della Chiesa la pena segue la persona e la colpa, mai l'appartenenza, e che il rigore delle forme, lungi dall'essere ostacolo all'esercizio della potestà, ne è la prima fonte di autorevolezza. Non vi è, in ciò, contrapposizione tra legalità e pastoraltà: l'*aequitas canonica* non elude la norma, ma ne consente la giusta applicazione al caso singolo. Il vero oggetto scientifico di queste note non è, in definitiva, la situazione ecclesiale della Fraternità, ma il salto logico dalla qualificazione collettiva della situazione all'imputazione individuale del delitto: è quel salto, e non altro, che l'ordinamento canonico non consente. In ciò la vicenda del 2026 restituisce attualità alla lezione sistematica per cui la pena canonica, intervento sul patrimonio giuridico del singolo ordinato alla sua conversione, obbedisce alla *salus animarum* e all'*aequitas canonica* prima che a ogni matematica retributiva⁴⁷: criteri che, applicati ai confini soggettivi della scomunica, ne impongono — oggi come nel 1988 — la lettura più stretta e più personale.

⁴⁶ *Benedetto XVI*, Lettera ai Vescovi (nota 20); *Congregazione per i Vescovi*, Decreto di remissione della scomunica latae sententiae ai Vescovi della Fraternità Sacerdotale San Pio X (21 gennaio 2009), in: AAS 101 (2009) 150-151. La remissione delle scomuniche non implicò la regolarizzazione dello status canonico della Fraternità.

⁴⁷ *Astigueta*, Le pene canoniche «a modo di» (nota 23), 488 (la pena canonica come ordinata alla *salus animarum* e all'*aequitas canonica* prima che a ogni logica retributiva). Cfr. anche *Astigueta*, Una prima lettura (nota 21), 360 (la carità pastorale esige il rispetto della legge nella sua totalità e l'applicazione dell'*aequitas canonica* al caso singolo).